



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – MODIFICHE DELLO STATUTO (II convocazione)

Il giorno 29 agosto 2022 alle ore 16:00 si è svolta a Pisa l'Assemblea Generale dei soci di REGES, convocata dal Presidente e dai membri del Direttivo. L'associazione culturale di II livello (Federazione di Associazioni ed enti pubblici e privati, con sede legale a Fauglia) si è riunita alla presenza dei seguenti membri: Aron Chiti (Presidente), Roberto Orlandi (Vicepresidente), Massimo Catastini (Tesoriere), Valentina Grassini (Segretario), Ugo Giulio Lurini (Consigliere), Cristina Gadducci, Giorgia Cordischi, Manuel Poli, Samantha Cesaretti, Pina Tiglio, Giacomo del Ministro, Giovanni Granata, Saverio Tommasi, Piero Giorgetti, Yuri Falchi, Stefania Brandi.

L'assemblea ha riguardato l'aggiornamento dello statuto come da richiesto dall'ente RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore, a seguito dell'entrata dell'Associazione nel registro delle APS (l'assemblea si è riunita in seconda convocazione causa indisponibilità del numero minimo dei presenti necessari alla prima convocazione).

Il Presidente ha illustrato le motivazioni per cui si è reso necessario l'aggiornamento dello statuto associativo e ne ha esposto il testo ai presenti nella sua interezza. I soci erano stati forniti di una copia del vecchio ed una del nuovo statuto per confronto.

Pertanto, ad oggi, il Direttivo così composto viene rinnovato con voto unanime compresa la carica di presidente unico:

Aron Chiti (Presidente)
Roberto Orlandi (Vicepresidente)
Massimo Catastini (Tesoriere)
Valentina Grassini (Segretario)
Ugo Giulio Lurini (Consigliere)

Ricordando che la carica di Presidente rimane in vigore fino al 31/12/2023, al termine dovrà essere nuovamente votata insieme alle altre cariche del Direttivo.

La seduta di Assemblea si conclude alle ore 19 con la firma di accettazione verbale all'unanimità :

Verbale redatto da Valentina Grassini, Segretario REGES

Associazione Culturale REGES Rete Europea Gruppi Eventi Storici APS
Sede operativa: Via Antonio Ceci 15, Pisa PI 56125
Sede legale: Corso della Repubblica 136, Fauglia PI 56043
+39 329 3955266
regesitalia@hotmail.it
C.F. 93051000502

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

6 5 SET. 2022

Registrato 1851 SERIE III



FUNZIONARIO
Michele Giorgetti

Firma su delega del Direttore Provinciale

AGENZIA
DIREZIONE
UFFICIO

Registrato

STATUTO

"REGES Rete Europea Gruppi Eventi Storici APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "REGES Rete Europea Gruppi Eventi Storici APS", da ora in avanti denominata "REGES", con sede legale nel Comune di Fauglia e con durata illimitata.
2. L'associazione potrà istituire sedi secondarie e/o di rappresentanza in Italia e all'estero. Eventuali cambi di sede legale nello stesso Comune potranno essere operate senza che questo comporti modifiche statutarie.
3. Reges è un soggetto indipendente ed autonomo sul piano politico, organizzativo e finanziario; ha carattere e strutture democratiche, è apartitica, apolitica e aconfessionale.
4. Reges è ispirata ai principi democratici e federativi ed opera di intesa con tutte le forze democratiche che perseguono le finalità concordanti con gli interessi dei propri aderenti.
5. Reges ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.
6. Reges è una libera associazione ed è rappresentativa degli interessi degli organismi ad essa aderenti.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (Lettera F, Art. 5 DDL 117-2017)
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (Lettera I, Art. 5 DDL 117-2017)
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (Lettera K, Art. 5 DDL 117-2017)
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. (Lettera T, Art. 5 DDL 117-2017)
 2. L'associazione promuove e valorizza i gruppi storici, le associazioni e gli enti - pubblici e privati - che operano nel mondo della rievocazione e ricostruzione storica, nonché l'arte di strada e le attività collegate alle manifestazioni a carattere storico, folkloristico e di tradizioni popolari, anche di carattere sportivo, siano esse laiche o religiose.
- Reges è rappresentata dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo, che hanno poteri decisionali e gestionali per tutto l'organismo a livello nazionale ed europeo in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale rispondono direttamente, mentre a livello locale, è rappresentata dai seguenti organismi, che hanno solamente poteri di raccordo e di indirizzo, e sono individuati tra gli associati dal Consiglio direttivo ed eletti dall'Assemblea degli associati:

- coordinatori regionali, suddivisi per le seguenti aree tematiche: formazione, studi e ricerca, intrattenimento, sport. Essi sono individuati tra gli associati, ed esprimono i riferimenti per le attività relative alle aree tematiche di competenza.

- coordinatori locali, sono individuati tra gli associati, e sono i riferimenti territoriali che rappresentano aree corrispondenti a province o aree vaste, ed hanno mansioni di coordinamento delle associazioni e delle attività nei territori.

3. Per il perseguimento delle suindicate finalità:

a) Reges promuove il turismo storico e della memoria, ed opera per la definizione di politiche e strategie atte ad incentivare la fruizione di attività collegate alla rievocazione, alla ricostruzione storica ed alle manifestazioni di folklore, tradizione popolare sia essa laica o religiosa, di arte e cultura strettamente collegate ai territori.

b) Reges tutela e rappresenta gli interessi degli aderenti che operano per la realizzazione e la promozione del turismo storico e della memoria, anche attraverso l'organizzazione e la promozione delle attività legate alla ricostruzione, alla rievocazione storica ed attività di valorizzazione delle tradizioni storiche, folkloristiche ed appartenenti al passato. Reges fornisce attività di supporto per le associazioni ed gruppi che svolgono attività correlate, facilitandone il dialogo e l'interazione in un'ottica di crescita e perfezionamento delle attività. Reges tutela le attività degli associati, favorendo azioni di riconoscimento delle attività nei confronti degli Enti Pubblici e delle Istituzioni, favorendo azioni collettive di sviluppo di regolamenti e certificazioni che migliorino e tutelino le attività dei gruppi storici e delle associazioni aderenti, sia nell'ottica di un miglioramento della sicurezza e delle garanzie assicurative delle attività siano esse sportive o di altra natura, per una maggiore sicurezza degli eventi/stessi, ed a tutela dei committenti.

c) Reges riconosce e tutela i valori culturali, storici, sociali ed economici delle attività correlate allo sviluppo delle manifestazioni storiche e rievocative, affermandone l'importanza anche come motore di promozione turistica dei territori. Reges opera per il riconoscimento della rievocazione storica e delle manifestazioni legate al turismo della memoria come comparto economico legato alla promozione turistica dei territori, concertando le azioni e le linee di sviluppo in sintonia con le politiche di sviluppo economico e turistico, ma nel pieno rispetto della tutela dei beni culturali e dei beni immateriali legati al patrimonio della memoria storica dei territori e dei popoli.

d) Reges tutela e difende la territorialità degli eventi, e dei gruppi storici, riconoscendo come inscindibile il legame delle attività con i gruppi storici e le associazioni locali che li animano, difendendone l'operato ed amplificandone l'attività attraverso la rete, favorendo il coinvolgimento di associazioni ed attività nell'ottica della filiera corta, in linea con le logiche di ottimizzazione delle risorse.

e) Reges promuove l'individuazione, il monitoraggio e la catalogazione dei gruppi storici, delle associazioni e delle realtà che operano per la realizzazione delle manifestazioni storiche, folkloristiche e di tradizione, che contribuiscono a mantenere vivo il legame con il passato attraverso la diffusione, la spettacolarizzazione e le molteplici attività collegate. Reges opera per la costituzione ed il mantenimento di Albi e/o elenchi di soggetti che svolgono attività di rievocazione, ricostruzione e di organizzazione di eventi legati alla ricostruzione e rievocazione ed al folklore locale, sia esso laico o religioso, con l'obiettivo di sviluppare e professionalizzare le attività in oggetto.

f) REGES promuove reti e sinergie tra i propri associati e gli altri attori del territorio, siano essi soggetti pubblici o privati, al fine di migliorare e potenziare la collaborazione con gli organismi amministrativi locali, regionali, nazionali ed internazionali che operino negli ambiti di interesse individuati, sviluppando una politica di promozione e sviluppo delle attività, a lungo termine in sintonia con le politiche locali, regionali, nazionali e transnazionali.

g) REGES promuove ogni opportuna iniziativa in materia di turismo, cultura, sport, ambiente e formazione, od in qualsiasi altro settore si ritenga necessario, al fine di favorire la veicolazione della storia» delle tradizioni attraverso le attività rievocative. Promuove attività ed iniziative a carattere

culturale informativo, formativo, (eventi, manifestazioni, conferenze, pubblicare atti, studi, progetti, ecc.), ricreativo, sportivo e qualsiasi altra attività possa contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

h) Reges può gestire strutture museali e congressuali, attività ricettive, espositive e/o strutture similari, per una migliore efficacia nella promozione delle attività ed un miglior rapporto con il territorio. Oltre all'esercizio di attività a favore degli associati, incentiva la creazione di forme ottimali di gestione dei servizi culturali, turistici, di ricerca, sportivi ed ambientali e degli altri settori rappresentati.

i) REGES raccoglie ed elabora studi, informazioni e dati sui flussi turistici collegati al turismo storico, turismo della memoria, nonché promuove e realizza studi e ricerche su temi di comune interesse, anche in collaborazione con Istituti di ricerca, Università pubbliche e private e qualsiasi altro autorevole soggetto.

l) REGES svolge servizi a favore degli Associati nel campo tecnico, della formazione e comunicazione, legale e amministrativo e li rappresenta negli organismi nazionali ed internazionali del settore ed in tutte le iniziative e trattative con ogni soggetto pubblico o privato per il raggiungimento degli scopi sociali.

m) REGES partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente; al perseguimento di scopi analoghi a quelli di Reges; Reges potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

n) REGES promuove, in generale, tutte quelle attività, relative a quelle di interesse generale, che gli organi statutari ritengono utili per il conseguimento dei fini sociali.

4. L'associazione potrà, al fine di favorire il conseguimento dei propri scopi sociali, stipulare accordi e convenzioni con organismi pubblici e privati e/o aderire agli organismi stessi. Reges potrà, inoltre, stipulare accordi e contratti di lavoro per i dipendenti degli Enti e delle imprese associate.

9. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

10. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

11. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire a REGES persone singole, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che provvedono, in qualsiasi forma, alla realizzazione, alla gestione e promozione di attività nei settori rappresentati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica oppure per gli enti, denominazione sede legale codice fiscale indicazione del legale rappresentante dell'ente e contatti ;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione, l'associato trasmette all'ufficio di segreteria di REGES, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, la nomina del rappresentante permanente in seno a REGES scelto all'interno dell'ente associato tra i suoi amministratori o dirigenti. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione o decadenza del rappresentante.

Ove non venga provveduto alla comunicazione di cui sopra, l'associato è rappresentato dal suo legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o



morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Contributi)

1. Gli Associati sono tenuti a corrispondere a REGES una quota associativa ordinaria annua, oltre alla quota d'iscrizione una tantum.
2. Potranno essere richiesti contributi straordinari per iniziative specifiche, che dovranno comunque essere deliberati ed approvati dall'Assemblea.
3. Reges potrà provvedere ad intraprendere attività che determinino il proprio autofinanziamento.
4. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
5. Il pagamento della quota associativa avrà luogo in una unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti eventuali contributi straordinari devono prevedere anche le modalità del loro pagamento.

Art. 7 (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 (Organi)

1. Sono organi di Reges
 - a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) L'organo di controllo
 - e) Il Presidente Onorario
2. Alle cariche elettive possono accedere tutti gli associati.
3. Nel caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi collegiali i consiglieri decadono dalla carica.
4. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione dei propri membri attingendo dall'elenco dei non eletti ed è necessaria comunque una ratifica nella prima assemblea utile.
5. Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni e ad esse si può essere rieletti.
6. Reges potrà dotarsi di un comitato scientifico.
7. Reges potrà dotarsi di un coordinamento di indirizzo che si prefigura nei seguenti organi: coordinatori regionali e coordinatori di area.

Uli Uli

Castiglioni

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

SERIE III




- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il vicepresidente e il tesoriere ed altre eventuali cariche associative.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività associativa, ivi inclusa l'apertura e chiusura dei conti correnti bancari, le operazioni sui titoli, la richiesta di fidi, la richiesta ed il rilascio di fidejussioni ed ogni altra operazione bancaria necessaria per il normale svolgimento dell'attività.

Inoltre cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati, con gli organismi di rappresentanza nazionali ed internazionali.

Il Presidente vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza.

Convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria. Convoca il Consiglio Direttivo.

Monitora il lavoro delle varie sezioni.

Sovrintende alle attività e agli uffici di Reges, provvede alla gestione ordinaria del bilancio, dirige il personale e coordina l'attività dei collaboratori.

Il Vice Presidente, nominato tra i membri del consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Chilch

Costa

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 (Presidente Onorario)

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea ed è individuato tra le persone che abbiano dato un contributo determinante all'attività dell'associazione ed è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Revisore dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, oppure se l'assemblea lo ritenga comunque opportuno, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

1. Il Revisore dei Conti può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Rimborsi spesa)

1. I rimborsi spese per i membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti nonché per i volontari saranno decisi con apposito Regolamento.

ART. 16 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 18 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se ricorrano i requisiti di cui all'art. 14 del Codice del terzo settore l'associazione dovrà predisporre l'informativa sociale e il bilancio sociale.

Art. 20 (Patrimonio)

1. Il patrimonio di Reges è costituito:
 - a) dalle quote associative;
 - b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali trasferite a patrimonio;
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21 (Bilanci di previsione e di esercizio)

1. Le proposte concernenti i bilanci di previsione e di esercizio, corredati dalle relazioni del Tesoriere e del Revisore dei conti se nominato, sono inviate agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea e devono restare depositate in copia presso la sede di Reges durante gli otto giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea, affinché gli associati ne possano prendere visione.

ART. 22 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta tramite e-mail al presidente dell'associazione.

[Firma]

[Firma]

ART. 23 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I volontari devono essere assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 24 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. L'eventuale deliberazione di scioglimento di Reges sarà redatta da un notaio. Qualora l'Assemblea Generale deliberasse, con le modalità di cui all'art. 16, lo scioglimento di Reges, l'Assemblea stessa nominerà un collegio di liquidatori composto da due membri, determinandone i poteri.

2. L'Assemblea Generale determinerà altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali secondo quanto previsto all'art. 20. 3. Alla liquidazione di Reges si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili con il Codice del terzo settore.

Art. 26 (Foro convenzionale)

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli Associati e l'Associazione resta convenuta la competenza del foro di Pisa.

ART. 27 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LEF...
INCHI...
ORIALE...
1. 2017

SERIE III

